

INTERVENTO SETTORIALE PER L'APICOLTURA

Campagna 2025/2026

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'intervento settoriale per l'apicoltura si applica agli interventi volti a migliorare il rendimento complessivo dell'impresa apistica e il rafforzamento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul comparto.

2 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Possono essere ammessi a finanziamento solo gli investimenti localizzati sul territorio di Regione Lombardia.

3 ATTIVITÀ AMMESSE

Gli interventi e le azioni ammesse a finanziamento in applicazione al sottoprogramma apistico di regione Lombardia 2023 – 2027 per l'anno apistico 2025/26 sono riassunti nella seguente tabella e di seguito dettagliati.

INTERVENTI	AZIONI	SOTTOAZIONI	% contributo P.A. *	BENEFICIARI
A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi	A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; scambio di migliori pratiche	-	100%	Forme associate
	A2 - Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori ed alle organizzazioni di apicoltori	-	90%	Forme associate
B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	B1 - Lotta a parassiti e malattie	B1.1 acquisto arnie con fondo a rete	75%/60%	cooperative /produttori apistici
		B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari	75%	Forme associate
	B2 - Prevenzione avversità climatiche	B2.1 Prevenzione delle avversità climatiche		
		B2.1a acquisto strumenti e attrezzature digitali	75%	Forme associate
		B2.1b acquisto di <u>materiali e strumenti</u> per aumentare la vitalità degli alveari	75%/60%	cooperative /produttori apistici
		B2.2 alimentazione di soccorso	50%	Cooperative/Produttori apistici
	B3 – Ripopolamento del patrimonio apistico	B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	75%/60%	cooperative /produttori apistici
	B4 - Razionalizzazione della transumanza	B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo	75%/60%	cooperative /produttori apistici
F - promozione, comunicazione e commercializzazione	B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione	-	75%/60%	cooperative /produttori apistici
	F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità del miele	-	100%	Forme associate
* per l'intervento B la percentuale del 75% è riconosciuta sui contributi concessi alle cooperative di produttori apistici e le forme associate				

Le azioni attuabili dai singoli produttori sono relative all'intervento B ad eccezione delle azioni B1.2 (acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari) e B2.1a (acquisto strumenti e attrezzature digitali).

4 INTERVENTO B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

L'intervento mira a sostenere investimenti a beneficio delle aziende apistiche, favorendo la competitività e l'innovazione nel settore dell'apicoltura contrastando le cause di cali di produttività che impattano negativamente sulla redditività, sulla competitività del settore e sul benessere animale.

Vengono di seguito elencate solo le sottoazioni attuabili dai singoli produttori.

B1.1 – Acquisto di arnie con fondo a rete

Finanzia l'acquisto di arnie e arnette da 5-6 favi con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia.

B2.1.b Acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari

È ammesso l'acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari in stato di rischio per la sopravvivenza della colonia legati a fattori sanitari e climatici. In tale contesto possono essere utilizzati e finanziati sistemi di monitoraggio da remoto del peso degli alveari che consentono di tenere sotto controllo lo sviluppo e la produzione dell'alveare e attrezzature utili alla nutrizione di emergenza degli alveari. È ammesso l'acquisto di bilance per il controllo da remoto, nutritori (anche a coprifavo), abbeveratoi, miscelatori per sciroppo (a freddo o riscaldati), pompe per il carico e per la distribuzione.

B 2.2 - Alimentazione di soccorso

Come previsto dall'art. 7 comma 3 del DM 614768 del 30 novembre 2022, così come modificato dal D.M. n. 221775 del 15/05/2025, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica", così come definita all'art. 2 comma 2 dello stesso decreto, sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari.

La quantità di alimentazione di soccorso massima ammissibile, nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, finanziabili per Regione è stabilito dal Masaf con proprio provvedimento che approva entro il 30 giugno 2026 la relazione di ISMEA.

Per regione Lombardia attualmente sono stabiliti i seguenti massimali: 1,5 euro per kg di candito/sciroppo zuccherino e 5 kg per alveare.

Nel caso in cui il provvedimento ministeriale sopracitato riportasse:

-valori di quantità e prezzo inferiori ai massimali stabiliti per regione Lombardia, la quantificazione il sostegno farà riferimento ai valori Ministeriali;

-valori di quantità e prezzo superiori ai massimali stabiliti per regione Lombardia, la quantificazione farà riferimento ai massimali stessi sopra indicati;

-che non è stato necessario ricorrere all'alimentazione di soccorso, non verrà riconosciuto alcun contributo.

Tali eventualità non comportano penalità nei confronti del beneficiario.

Il numero minimo di alveari per i quali è possibile richiedere il contributo è pari a 105. Tale parametro è ridotto a 80 per i richiedenti con sede nelle aree svantaggiate di montagna. Il numero di alveari per i quali si chiede il contributo non può essere superiore al numero di alveari detenuti con riferimento al censimento BDN 2024.

B3.2 Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

È ammesso l'acquisto di arnette di ogni genere per la fecondazione delle regine, incubatrici da laboratorio e da trasporto, strumenti per inseminazione artificiale e per la somministrazione di CO₂, microscopi, cavalletti per arnette di fecondazione.

B 4.2 Acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo

Possono essere finanziate le spese per l'acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni, rimorchi, sponde idrauliche, carrelli porta

melari, reti per il trasporto dei nuclei); il costo di installazione di gru, cassoni e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste; cinghie, sistemi di fissaggio, reti di protezione per il carico.

B 5 Miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione

Per laboratori situati in un comune lombardo regolarmente riconosciuti/autorizzati /notificati tramite SCIA è ammesso l'acquisto di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione, conservazione, stoccaggio e confezionamento del miele e degli altri prodotti apicoli.

Nel dettaglio è ammesso l'acquisto di:

- attrezzatura per la smielatura:
 - disopercolatrici manuali e automatiche, anche in linea, banchi e altre attrezzature per la disopercolatura;
 - smielatori a manovella o a motore, smielatori radiali, centrifughe con smielatore;
 - attrezzatura per la filtrazione/decantazione/maturazione del miele;
- attrezzatura per il confezionamento del miele (comprese dosatrici volumetriche ed etichettatrici);
- sistemi di pompaggio del miele, deumidificatori del miele a dischi o per ambienti;
- sollevatori manuali, idraulici o elettrici per melari;
- attrezzatura per la movimentazione dei fusti, strumenti ottici o digitali per la misura dell'umidità del miele e colorimetri digitali per miele;
- attrezzatura per la lavorazione del polline (essiccatori/deumidificatori/misuratori umidità polline/macchine vagliatrici, congelatori);
- attrezzatura per la lavorazione e conservazione della pappa reale (aspiratore, dosatrici, frigoriferi) attrezzatura per la lavorazione della cera (fondicera, centrifughe, torchi, fusori, spremiopercoli a coclea);
- fondimiele, miscelatori per miele cremoso, pese da laboratorio, celle frigorifere.

È altresì ammesso l'acquisto di materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) se non si tratta di materiale monouso. A titolo di esempio, i filtri della maschera per acido ossalico non sono finanziabili, così come le tute usa e getta. È ammesso invece l'acquisto di tute o maschere di protezione individuale, marchiabili e utilizzabili per almeno 3 anni.

5 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i produttori apistici titolari di Partita IVA agricola o combinata con sede legale e almeno 1 apiario stanziale in Lombardia in possesso dei seguenti requisiti:

-abbiano registrato gli alveari secondo la normativa vigente;

-abbiano un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2024.

In caso di cooperativa di soli produttori apistici, la stessa deve essere titolare di Partita IVA agricola o combinata con sede legale in Lombardia. Il numero minimo di alveari, in relazione all'ubicazione della sede legale della cooperativa, è determinato dalla somma degli alveari posseduti dai singoli soci regolarmente censiti secondo la normativa vigente.

6 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere ai finanziamenti il richiedente è tenuto a costituire e tenere aggiornato presso l'Organismo Pagatore della Lombardia il proprio fascicolo aziendale.

Ogni Produttore apistico è obbligato a dichiarare nel proprio fascicolo aziendale su SISCO il numero di alveari posseduti sulla base delle registrazioni in Banca Dati Apistica, nonché il codice allevamento rilasciato dall'ATS competente. Il richiedente deve inoltre essere in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi nonché con la normativa antimafia.

Il richiedente deve inoltre essere in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi nonché con la normativa antimafia. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). Per le aziende agricole i debiti INPS sono presenti nel Registro Nazionale Debiti e si procederà dunque alla eventuale compensazione.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione dell'intervento settoriale per l'apicoltura in regione Lombardia è pari a € 1.439.600,47. Per quanto riguarda le sottoazioni attuabili dai singoli produttori le risorse disponibili ammontano a 100.000 € per la sottoazione B 2.2 e a 299.600, 47 € per tutte le altre sottoazioni dell'intervento B.

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il sostegno comunitario agli investimenti nel settore apistico (fondi FEAGA) viene concesso come contributo in conto capitale ed è calcolato in percentuale variabile sull'importo ammesso a seconda dell'azione/sotto-azione richiesta in relazione anche alla natura del beneficiario.

9 IMPORTI MINIMI E MASSIMI AMMISSIBILI PER OGNI DOMANDA

Gli importi minimi e massimi per singola azione/sottoazione indirizzata ai produttori apistici sono riassunti nella tabella sottostante:

Azione/sotto-azione	Importo minimo	Importo massimo
B1.1 Acquisto di arnie con fondo a rete	€ 2.000	€ 10.000
B 2.1b Acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari	€ 1.000	€ 6.000
B 2.2	-	-
B 3.2	€ 1.000,00	€ 4.000,00
B 4.2	€ 2.000,00	€ 10.000,00
B5	€ 3.000,00	€ 17.000,00

10 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, la DG ASAF:

-per l'intervento A, l'intervento F e le sotto-azioni B.1.2 e B.2.1a, i cui destinatari sono le forme associate, ripartisce le risorse rispettivamente allocate in proporzione al punteggio assegnato,

-per la sotto-azione B2.2 effettua un taglio lineare sui contributi ritenuti ammissibili,

-per le altre sotto-azioni dell'intervento B redige una graduatoria unica delle domande istruite positivamente sulla base del punteggio attribuito.

11 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER I PRODUTTORI APISTICI/COOPERATIVE DI PRODUTTORI APISTICI

Al fine dell'elaborazione della graduatoria, sulla base delle caratteristiche del richiedente, sono attribuiti i seguenti punteggi:

Descrizione	Punti	Note
Numero di alveari posseduti	0,01	per ogni alveare oltre il limite minimo, fino a massimo 6 punti
Richiedente "cooperativa di produttori apistici"	2	
Età del richiedente alla data di presentazione della domanda compresa tra i 18 e i 40 anni (41 non compiuti)	2	(*)
Richiedente in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) Ai sensi della D.G.R. XI/4416 del 17 marzo 2021	2	
Richiedente iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici	1	In caso di cooperativa il requisito deve essere posseduto dalla cooperativa stessa;
Sede legale del richiedente sita nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna;	1	
Richiedente che abbia avviato l'attività apistica da meno di tre anni, anche come subentrante, e non abbia ottenuto il finanziamento sull'intervento B	2	con riferimento alla campagna 2024/25 di Regione Lombardia
Richiedente ammesso a finanziamento nella campagna precedente ma che non ha rendicontato	-1	

(*) Nel caso di società di persone, tutti i partecipanti alla società devono possedere il requisito dell'età descritto ed esercitare congiuntamente il controllo dell'azienda.

Nel caso di società di capitali e di società cooperative, il requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale della società che deve essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni di carattere organizzativo e gestionale.

A parità di punteggio è data priorità di assegnazione al giovane produttore di minore età. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane.

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ogni campagna ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sostegno che deve essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione del modulo informatizzato, presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co).

12.1 Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 00:00 del 22 ottobre 2025 alle ore 23:59 del 30 gennaio 2026. Decorso tale termine la domanda è irricevibile e il sistema non consentirà più l'invio delle domande.

12.2 Contenuti e documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di sostegno, che deve riportare i dati identificativi del richiedente, pena la non ricevibilità della stessa, deve essere allegata in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo ZIP, PDF, JPG, la documentazione di seguito specificata.

Viene di seguito riportata la documentazione necessaria per il solo intervento B che comprende tutte le sottoazioni attuabili dai singoli produttori.

Intervento B

Al fine di permettere agli uffici istruttori un'adeguata valutazione della ragionevolezza del costo dei beni da acquisire per le necessità aziendali, devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa per ciascuna tipologia di acquisto di beni, comparabili tra loro, con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F./P.IVA o codici identificativi simili. I preventivi devono provenire da fornitori sia formalmente che sostanzialmente indipendenti tra loro, firmati digitalmente dal fornitore, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo.

I preventivi devono riportare lo stesso tipo di prodotto e la stessa quantità di pezzi, in modo che si possa valutare l'effettiva comparabilità dei documenti presentati. Preventivi riportanti solo il valore unitario del bene da acquistare non possono essere accettati e quindi la spesa non sarà ammessa.

Nel caso di acquisizione di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una relazione tecnica che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

13 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attrezzature devono essere nuove e presenti presso la sede aziendale all'atto del collaudo, e non possono essere vendute né destinate ad un uso diverso da quello previsto dal Reg. UE 2021/2115 e devono essere mantenute in azienda per un tempo minimo di tre anni, tale periodo si riduce a un anno per il materiale biologico come previsto all'art. 5 comma 3 del DM 614768 del 30/11/2022.

Ad eccezione dei soli prodotti ad uso veterinari, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso, tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci, anche mediante stipula di contratto di comodato d'uso gratuito.

Nel caso di mancato utilizzo delle arnie acquistate entro la fine dell'anno successivo al finanziamento, i beneficiari devono darne opportuna comunicazione alla competente Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca o alla Provincia di Sondrio specificandone la motivazione.

Costituiscono casi di esclusione del contributo, totale o parziale, il non rispetto degli obblighi sopra citati.

13.1 Eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, e ss.mm.ii, sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno ed entro il 30 giugno 2026, anche se precedenti a quella di finanziamento della domanda stessa. Sono altresì eleggibili a contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi sostenute a partire dal 01 luglio, come definite all'art. 2 comma 2 del DM sopra citato così come modificato dal DM 221775 del 19/05/2025.

Si considerano spese propedeutiche:

- studi di fattibilità: Analisi preliminari per valutare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
- consulenze tecniche: Supporto da parte di esperti per la progettazione e la pianificazione delle attività.
- assistenza tecnica.

Queste spese devono essere essenziali per garantire che i progetti presentati siano ben strutturati e abbiano una solida base per il loro sviluppo e implementazione.

Tali spese devono essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino la necessità di sostenere le spese prima della presentazione della domanda.

14 DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento a saldo sono presentate dal beneficiario o da un suo delegato all'OPR tramite il sistema SISCO entro il 30 giugno da parte dei produttori apistici/cooperative di apicoltori ed entro 15 luglio 2026 da parte delle forme associate, pena l'esclusione dal finanziamento.

All'atto della presentazione della domanda di pagamento i beneficiari devono verificare la correttezza dell'IBAN riportato nell'apposita sezione del fascicolo aziendale ed apportare gli eventuali opportuni aggiornamenti.

Nel caso in cui l'IBAN indicato non fosse corretto e il pagamento non andasse a buon fine lo stesso pagamento non potrà più essere rimesso dopo il 15 ottobre, data di chiusura dell'anno finanziario FEAGA, e la domanda non sarà finanziata.

14.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE

Per tutte le azioni previste il beneficiario, all'atto della rendicontazione, dovrà inserire in SISCO, gli originali dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi che dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno informatizzata, con l'eccezione dei documenti relativi alle spese propedeutiche come descritte al par. 22.1.

Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. In fase di verifica istruttoria potrà essere richiesto, a campione, il file metadati trasmesso al beneficiario contenente il codice univoco della fattura elettronica assegnato.

Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'attrezzatura acquistata, il costo del collaudo, l'importo dell'IVA e degli eventuali sconti o abbuoni.

Ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione deve riportare la dicitura "Regolamento UE n. 2021/2115 – anno 2026", al fine di evidenziare che la spesa documentata è cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano, anche nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'ammissione a finanziamento.

Inoltre, sulla fattura elettronica emessa dopo l'ammissione a finanziamento dovrà essere riportato anche il codice CUP, comunicato ad ogni beneficiario dalle O.D. Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e dalla Provincia di Sondrio in fase di concessione.

Nel caso di spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno ma in data antecedente l'ammissione a finanziamento su tutte le fatture il beneficiario dovrà apporre la seguente dicitura: Reg. UE 2021/2115 – anno 2026 - domanda di sostegno n. _____.

Pertanto, il fornitore dovrà essere informato dal beneficiario che, nella fase di compilazione della fattura elettronica, dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP ed il riferimento al Regolamento UE n. 2021/2115 – anno 2026.

Nel caso residuale in cui la fattura elettronica non riporti correttamente l'indicazione del CUP, è consentito, entro i termini della rendicontazione finale che le stesse vengano integrate con le modalità, le procedure e i tempi previsti dall'Agenzia delle Entrate, amministrazione competente in materia.

Si riportano le modalità consentite:

- Annullamento della fattura presentata senza CUP (nota di credito del fornitore cedente/prestatore) e contestuale o successiva emissione da parte del fornitore di nuova fattura con l'indicazione del CUP.
- Emissione a cura del beneficiario cessionario/committente di un'autofattura riportante – ad integrazione dell'oggetto della fornitura - il CUP; l'autofattura deve essere riferita e riconducibile alla fattura emessa dal cedente/prestatore priva di CUP, così come previsto dalla nota dell'Agenzia delle Entrate "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" del 23 novembre 2020.
- Nel caso di autofattura, il beneficiario, oltre alla prima fattura ricevuta senza CUP, deve allegare alla domanda di pagamento l'autofattura, o farla pervenire all'O.D. competente, insieme alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale per dimostrare la presenza all'interno di esso, prima della chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Le spese riferibili a fatture senza CUP corretto o dicitura equipollente, che non siano integrate con le corrette modalità, non potranno essere ritenute ammissibili per il calcolo del contributo da erogare.

L'unica eccezione consentita è quella prevista per le società fornitrici di servizi estere che non accettano di inserire il CUP in fattura.

Ove il soggetto fornitore dichiara di essere esonerato dall'obbligo di fatturazione dovrà fornire dichiarazione documentata riportante la motivazione dell'esonero che sarà verificata in fase di istruttoria.

Alla domanda di pagamento i richiedenti devono allegare inoltre la dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, nel caso di acquisto di materiali e attrezzature rilasciata dai fornitori, assistenza tecnica e attività di docenza ai seminari rilasciata dai tecnici o dai docenti incaricati. Le dichiarazioni liberatorie devono obbligatoriamente essere firmate digitalmente.

Alla domanda di pagamento devono inoltre essere allegati i documenti attestanti il pagamento delle spese.

Poiché il contributo è liquidato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario, riportate nella domanda di pagamento, l'elenco delle spese deve consentire la riconciliazione tra le spese effettuate e le relative fatture. Il "pagamento effettuato" si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di pagamento.

Si precisa che le spese devono essere sostenute esclusivamente dal beneficiario in prima persona, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante, e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa congiuntamente alla domanda di pagamento firmata.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente, se richiesto, l'estratto conto o la lista dei movimenti, rilasciati dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

Le spese devono essere sostenute utilizzando unicamente le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve allegare il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura (documento di spesa) rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", occorre allegare il report dell'operazione dal quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita e la causale dell'operazione, nonché l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario alleggi l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento è permessa solamente per i beneficiari intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane e deve essere documentata della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Nel caso di pagamenti cumulativi in cui non è possibile identificare il pagamento riferito alla spesa rendicontata, la copia del modello deve essere accompagnata da una dichiarazione del beneficiario con la distinta dei versamenti afferenti al progetto rendicontato (pagamento tecnici).

15 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

Come previsto all'art. 5, comma 5 del DM 614768/2022, tutti i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi delle presenti disposizioni attuative il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno devono essere identificati dal beneficiario con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti:

- il riferimento al Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 55,

- l'anno di concessione del finanziamento (2026),
- la provincia di appartenenza ove ha sede legale l'azienda
- per le arnie un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

L'identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente, prima del loro eventuale spostamento ed utilizzo e comunque entro il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di necessità di utilizzo anticipato i beneficiari devono darne comunicazione a mezzo PEC all'Organismo Delegato almeno 7 giorni lavorativi prima dello spostamento, per gli opportuni controlli.

Come previsto all'art. 5, comma 6 del DM 614768/2022, tutto il materiale informativo o promozionale, prodotto (quale, ad esempio: libri, opuscoli, schede tecniche, attestati, locandine, bollettini, newsletter, poster, cartelli informativi e targhe, siti internet ecc.), deve riportare obbligatoriamente sul frontespizio, conformemente al diritto dell'UE, il logo Unionale, scaricabile al link:

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 – anno 2026" nonché, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it

L'identificazione dei materiali che beneficiano del contributo è a carico dei richiedenti.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra citati, costituisce motivo di esclusione totale o parziale dal contributo.

16 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI DEGLI INVESTIMENTI

Con la sottoscrizione della domanda, il beneficiario chiede di essere ammesso al regime di sostegno previsto dall'Intervento Settoriale per l'apicoltura e si impegna a:

- a) comunicare le variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- b) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione;
- c) integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale (impegno essenziale, pena la decadenza dal finanziamento);
- d) conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni (impegno essenziale, pena la decadenza dal finanziamento);
- e) mantenere la proprietà e il possesso dei beni materiali e immateriali, quali, ad esempio, hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico o della forma associata, finanziati nell'ambito dell'intervento Settoriale per l'apicoltura il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, per un periodo minimo, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, pari a un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali; per lo stesso periodo rispettare il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati gli investimenti, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le quali il richiedente deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva (impegno essenziale, pena la decadenza dal finanziamento);
- f) garantire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli (impegno essenziale, pena la decadenza dal finanziamento).
- g) riportare su tutte le fatture/ricevute di acquisto il CUP individuale assegnato;
- h) a identificare i beni acquistati con un contrassegno indelebile e non asportabile, che riporti il riferimento al Regolamento UE 2021/2115, l'anno di approvazione del finanziamento, la Provincia di appartenenza e un codice per identificare in modo univoco l'azienda;